

Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte dei dipendenti del Comune di Villa San Pietro nell'ambito di opere/lavori.

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113)

*approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 05/07/2017
modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 23/05/2018
modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 23/08/2019
modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 de 25/10/2019)*

INDICE

| | |
|---|----------|
| ARTICOLO 1.OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI..... | 3 |
| ARTICOLO 2.DEFINIZIONI..... | 4 |
| ARTICOLO 3.COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO INCENTIVANTE..... | 4 |
| ARTICOLO 4.GRUPPO DI LAVORO..... | 5 |
| ARTICOLO 5.ATTO DI INCARICO..... | 5 |
| ARTICOLO 6.RAPPORTI CON ALTRI ENTI PUBBLICI..... | 5 |
| ARTICOLO 7.RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE..... | 6 |
| ARTICOLO 8.DETERMINAZIONE DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE..... | 6 |
| ARTICOLO 9.PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE..... | 7 |
| ARTICOLO 10.ATTRIBUZIONE DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE..... | 7 |
| ARTICOLO 11.MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER PROCEDIMENTI DI LAVORI PUBBLICI/OPERE..... | 8 |

| | |
|---|------------------|
| <u>ARTICOLO 12.TEMPI DI LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE.....</u> | <u>9</u> |
| <u>ARTICOLO 13.MODALITÀ DI RIDUZIONE DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE PER NON CONFORMITÀ.....</u> | <u>9</u> |
| <u>ARTICOLO 14.FONDO PER L'INNOVAZIONE.....</u> | <u>10</u> |
| <u>ARTICOLO 15.ONERE PER L'ISCRIZIONE PROFESSIONALE.....</u> | <u>10</u> |
| <u>ARTICOLO 16.ASSICURAZIONI.....</u> | <u>10</u> |
| <u>ARTICOLO 17.DISPOSIZIONI VARIE.....</u> | <u>10</u> |
| <u>ARTICOLO 18.COLLEGIO DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI.....</u> | <u>10</u> |
| <u>ARTICOLO 19.RINVIO.....</u> | <u>11</u> |
| <u>ARTICOLO 20.ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ.....</u> | <u>11</u> |

Articolo 1. Oggetto del regolamento e principi generali

1. Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione del incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 (d'ora in avanti denominato anche "Fondo").
 - "2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
 4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
 5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2."
1. L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell'Amministrazione per un migliore utilizzo delle risorse interne nella realizzazione di lavori e opere pubbliche, con conseguenti minori costi per l'Amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni.
 2. Per la sua determinazione deve essere richiamato anche l'art. 31 comma 12 del D.Lgs. 50/2016: "Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'inden-

nità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113".

3. Infine l'art. 102 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 nel disciplinare l'attività di collaudo per i lavori, le forniture ed i servizi prevede: "Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8."

Articolo 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- A) **PROGETTO:** A) il progetto esecutivo per l'opera o lavoro pubblico definita all'art. 23 comma 8 del nuovo codice; B) La progettazione di concessioni, servizi e forniture definita dall'art. 23 comma 15 dello codice.
- B) **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)** di cui al D.Lgs. 50/2016: viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP propone, al Dirigente/Responsabile del servizio, l'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro.
- D) **COLLABORATORI INTERNI:** personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.
- E) **COLLAUDATORE:** tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all'art. 102 D.Lgs. 50/2016.
- F) **GRUPPO DI LAVORO:** insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l'Ufficio Direzione Lavori o direttore dell'esecuzione e loro collaboratori interni, come meglio indicato all'art. 4.
- G) **LAVORO:** le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all'allegato I del D.Lgs. 50/2016. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc.).
- H) **FONDO:** Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 50.

Articolo 3. Costituzione e gestione del fondo incentivante

1. Il fondo di cui al presente regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione di singoli lavori/opere, servizi e forniture.
2. Il fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 dovrà essere previsto in ogni singolo quadro economico di opera o lavoro approvato con il progetto ed è pari al 2% dell'importo posto a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza).
3. Il fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma 1, lett. k), del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'01/04/1999 e dall'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/01/2004.

Articolo 4. Gruppo di Lavoro

1. Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti è costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno (e da dipendenti di altri Enti pubblici, vedi art. 6), secondo i seguenti criteri:
 - Limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;

- Specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce.
- 2. La consistenza del Gruppo di Lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Responsabile di Servizio competente, sentito il responsabile del procedimento, con atto di affidamento di incarico di cui all'art. 5.
- 3. All'interno del Gruppo di Lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.
- 4. Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che ricoprono i ruoli di RUP, ufficio direzione lavori, collaudatore nel caso di lavori pubblici ed i loro collaboratori interni, dipendenti dell'Amministrazione, o di altri Enti Pubblici.
- 5. La composizione del Gruppo di Lavoro, l'attribuzione delle prestazioni e le relative quote di fondo per funzioni tecniche sono da ritenersi presunte e saranno oggetto di aggiornamento nel corso di attuazione del procedimento secondo le medesime modalità di cui al successivo articolo 5.

Articolo 5. Atto di incarico

1. Nell'atto di incarico viene:
 - a) Individuata la spesa di investimento da effettuare con riferimento agli stati di previsione della spesa o al bilancio della Stazione Appaltante;
 - b) Individuato l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria), e le prestazioni da svolgere;
2. Le quote di fondo per le funzioni tecniche effettivamente attribuite ai componenti del gruppo di lavoro saranno determinate a consuntivo, secondo le modalità e i criteri di cui ai successivi articoli in conformità alle prescrizioni di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle ulteriori disposizioni normative connesse.

Articolo 6. Rapporti con altri Enti Pubblici

1. È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi.
2. Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.
3. I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; la parte non liquidata andrà all'anno successivo.
4. Sono da ritenersi inquadrate nell'ambito di applicazione del presente articolo anche le prestazioni svolte dal personale delle Centrali di committenza dell'Unione dei Comuni di Nora e Bithia.

Articolo 7. Ripartizione del fondo incentivante

1. Il fondo incentivante, costituito ai sensi del precedente articolo 3, è così ripartito:
 - a. L'80% (ottanta per cento) dell'importo posto a base di gara costituisce fondo per le funzioni tecniche ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.
 - b. Il 20% (venti per cento) del fondo costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 così come riportati al successivo articolo 14.
 - c. In caso di interventi attuati con risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, il fondo è destinato interamente al fondo incentivante.
2. **Le risorse destinate al fondo di cui al comma 1, comprensive degli oneri previdenziali, assistenziali e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione, per ogni singolo affidamento di opere pubbliche o lavori non può superare il 2% dell'importo a base di gara.**
3. Il fondo per funzioni tecniche di cui alla lettera a del comma 1 del presente articolo è determinato al net-

to degli oneri a carico dell'Amministrazione e qualora superi la percentuale massima di cui alla lettera citata, lo stesso è ridotto fino alla concorrenza di tale limite.

Articolo 8. Determinazione del fondo per funzioni tecniche

1. Il fondo per funzioni tecniche è determinato secondo la seguente formula:

$$F_t = I \times 0,02 \times C$$

Con:

- F_t = Fondo per funzioni tecniche;
 - I = Importo a base d'asta;
 - C = Coefficiente determinato in funzione delle prestazioni effettivamente rese dai componenti del gruppo di lavoro di cui all'articolo 4, ai sensi del successivo comma 2, non superiore all'80,00% per opere non finanziate da fondi comunitari o al 100,00% in caso contrario ed è pari a 0 (zero) per I (=importo dell'affidamento al netto del ribasso di gara) inferiori a € 5000,00;
2. Il coefficiente C di cui al precedente comma è determinato dalla somma dei coefficienti parziali desumibili dalla tabella 1.
3. I suddetti coefficienti parziali determinano anche le quote di fondo per funzioni tecniche attribuibili ai soggetti titolari della Responsabilità delle fasi cui sono riferiti. La ripartizione delle quote di fondo per funzioni tecniche fra i Responsabili delle fasi e i collaboratori è determinata ai sensi del successivo articolo 11.

Tabella 1

| PER LAVORI ED OPERE | | | | | |
|--|-------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| 1 | | 2 | | 3 | 4 |
| Attività generale | | | | Coefficienti parziali fondi ordinari | Coefficienti parziali fondi comunitari |
| Programmazione - Pianificazione | | | | 5,00% | 4,80% |
| Verifica preventiva | Verifica progetti | | | 7,00% | 6,40% |
| | Validazione | | | 4,50% | 3,20% |
| Affidamento | | | | 20,00% | 20,00% |
| Responsabile unico del procedimento | | | | 26,00% | 24,00% |
| Direzione dei lavori/Coordinamento in fase di esecuzione in materia di sicurezza | | | | 10,00% | 12,00% |
| Collaudo tecnico-amministrativo | | | | 3,00% | 4,00% |
| Collaudo statico | | | | 4,50% | 5,60% |
| Monitoraggio e rendiconto | | | | | 20,00% |
| TOTALI | | | | 80,00% | 100,00% |
| Fondo per l'innovazione | | | | 20,00% | |

4. Per le prestazioni di cui è conferita la competenza alla Centrale di Committenza o ad altro organismo il cui compenso sia riconducibile al presente fondo, è riconosciuta una quota pari all'80% dei coefficienti per le corrispondenti fasi conferite di cui alla Tabella 1.
5. In caso di prestazione parziale, la quota di fondo per le funzioni del responsabile del procedimento, pari al 26%, è così individuata:
- fase pre-esecuzione dei lavori 25%;
 - fase di esecuzione dei lavori 65%;
 - fase di collaudo/contabilità finale 10%.
6. In caso di liquidazione parziale della fase di esecuzione dei lavori, la quota di fondo è pari alla percentuale dell'importo dei lavori liquidati o contabilizzati.

Articolo 9. Personale partecipante alla ripartizione del fondo per funzioni tecniche

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in relazione alla natura dell'appalto ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'articolo 1.
2. I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile di servizio cui appartengono, se persona diversa, ovvero al dirigente/funziionario apicale perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
3. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
4. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Articolo 10. Attribuzione del fondo per funzioni tecniche

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
2. Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate, secondo le modalità di cui al successivo articolo.
3. La determinazione di liquidazione del fondo per le funzioni tecniche è di competenza del Responsabile del servizio che, vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del procedimento. Nel caso in cui il responsabile partecipi alla suddivisione del fondo, egli presenta proposta di liquidazione al Segretario Comunale che vi provvederà con proprio atto.
4. In caso di disaccordo tra il Responsabile Unico del Procedimento ed il Responsabile del servizio sulle modalità di ripartizione del fondo tra il personale dipendente sarà il parere del primo a prevalere.
5. L'attribuzione delle quote di fondo e la ripartizione dello stesso tra il personale individuato nel gruppo di lavoro, al fine di accertare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa.
6. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in occasione della liquidazione mensile ordinaria ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.
7. Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale.
8. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una collaborazione specialistica esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.
9. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo.
10. L'utilizzo del fondo per le funzioni tecniche potrà essere autorizzato solo ed esclusivamente a seguito della pubblicazione del relativo bando di gara o lettera di invito. Gli affidamenti diretti, **senza consultazione di due o più operatori economici**, sono esclusi dall'erogazione del fondo per le funzioni tecniche.

Articolo 11. Modalità di attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche per procedimenti di lavori pubblici/opere

1. La ripartizione della percentuale di fondo per le funzioni tecniche spettante tra le figure che assumono una responsabilità diretta nel procedimento (responsabile del procedimento, direzione dei lavori, coordinatore sicurezza, collaudatore) e le figure che abbiano collaborato e/o materialmente eseguito singole

prestazioni, è determinata nelle seguenti proporzioni:

- a) Nel caso in cui la figura incaricata, oltre alla propria opera, riceva la collaborazione di 1 collaboratore:
 - i) Per l'incarico di responsabile del procedimento/direzione dei lavori/coordinatore sicurezza/collaudatore: 70%;
 - ii) Per gli esecutori delle prestazioni: 30%.
 - b) Nel caso in cui la figura incaricata, oltre alla propria opera, riceva la collaborazione di 2 collaboratori:
 - i) Per l'incarico di responsabile del procedimento/direzione dei lavori/coordinatore sicurezza/collaudatore: 60%;
 - ii) Per gli esecutori delle prestazioni: 40%.
 - c) Nel caso in cui la figura incaricata, oltre alla propria opera, riceva la collaborazione di 3 collaboratori:
 - i) Per l'incarico di responsabile del procedimento/direzione dei lavori/coordinatore sicurezza/collaudatore: 55%;
 - ii) Per gli esecutori delle prestazioni: 45%.
 - d) Nel caso in cui la figura incaricata, oltre alla propria opera, riceva la collaborazione di 4 o più collaboratori:
 - i) Per l'incarico di responsabile del procedimento/direzione dei lavori/coordinatore sicurezza/collaudatore: 50%;
 - ii) Per l'incarico di responsabile del procedimento/direzione dei lavori/coordinatore sicurezza/collaudatore: 50%.
2. La ripartizione dell'incentivo fra gli esecutori materiali delle prestazioni è effettuata da parte del Responsabile del Procedimento mediante l'attribuzione per ogni singola prestazione di una valutazione numerica, composta dalla somma dei seguenti tre parametri:
 - 1) Parametro di competenza, variabile fra 1 e 2;
 - 2) Parametro di complessità, variabile fra 1 e 5;
 - 3) Parametro tecnico/amministrativo, variabile fra 1 e 2;
 3. Il parametro di competenza sarà pari a 1 per le operazioni relative al procedimento inerente il lavoro pubblico e svolte da soggetti ad esse deputati dagli ordinari compiti d'ufficio, e pari a 2 per quelle svolte da soggetti non deputati d'ufficio alla loro esecuzione.
 4. Il parametro di complessità è attribuito secondo un grado crescente di complessità oggettiva (relativa alla natura dell'atto) e soggettiva (relativa al contesto del singolo procedimento) della singola operazione.
 5. Il parametro tecnico/amministrativo è pari a 1 per operazioni di tipo amministrativo (es. atti amministrativi), mentre è pari a 2 per operazioni di redazione o valutazione a carattere tecnico di qualunque natura (es. relazioni, elaborati grafici o tecnico-contabili).
 6. L'andamento del procedimento dovrà essere registrato secondo metodi che ne consentano la conservazione per accertarne l'andamento e le circostanze che lo hanno determinato. Tra le informazioni registrate dovranno essere compresi i nominativi degli esecutori delle prestazioni, le prestazioni compiute, le valutazioni numeriche del responsabile del procedimento e, eventualmente, ogni ulteriore informazione utile (quali ad esempio le date di assegnazione, inizio e fine delle singole operazioni).
 7. Le figure incaricate, compreso il responsabile del procedimento, concorrono alla ripartizione della quota di incentivo riservata agli esecutori delle prestazioni ragione della valutazione numerica derivante dalle operazioni personalmente eseguite.
 8. Al completamento del procedimento o di ciascuna fase il responsabile dell'Area Lavori Pubblici procede a determinare la valutazione numerica globale conseguita da ciascun esecutore, mediante la somma delle valutazioni riconosciute sulle singole operazioni compiute durante il periodo in osservazione. La quota percentuale di incentivo conseguita da ciascun collaboratore è determinata rapportando percentualmente la citata valutazione numerica globale alla somma delle valutazioni numeriche globali di tutti i soggetti che hanno operato nel medesimo periodo.
 9. Nel caso in cui il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici sia tra i soggetti tra cui dovranno essere ripartite le somme di cui al fondo in questione, tutte le operazioni di cui al presente regolamento incidenti sulla determinazione e sulla ripartizione del fondo sono sottoposte al parere del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Articolo 12. Tempi di liquidazione del fondo per funzioni tecniche

1. La liquidazione del fondo per funzioni tecniche per tutte le attività specifiche definitivamente concluse avverrà contestualmente alla liquidazione della prima retribuzione mensile ordinaria successiva alla determinazione di cui all'articolo 10 comma 3 del presente regolamento.
2. In caso di lavori pubblici relativi a locali o impianti, entrambi destinati a pubblico spettacolo e intrattenimento, le fasi di: responsabile unico del procedimento, Direzione dei Lavori / Coordinamenti in fase di esecuzione in materia di sicurezza, Collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico, monitoraggio e rendiconto (per i fondi comunitari), potranno essere liquidate solo successivamente all'ottenimento dell'agibilità dell'immobile ai sensi dell'art. 80 del TULP R.D. 18-6-1931 n. 773 e artt. 141, 141 bis e successivi del R.D. 6-5-1940 n. 635. Il presente comma si applica a tutte le fasi non ancora avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 13. Modalità di riduzione del fondo per funzioni tecniche per non conformità

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
 - a. Incremento non conforme alle norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del costo dell'opera appaltato;
 - b. Incremento non conforme alle norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dei tempi di esecuzione.
2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 8 a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.
3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
4. La riduzione dell'incentivo sarà determinata con l'applicazione della seguente formula:

$$I_r = I_t - ((I_t/t)*r) + (I_t/K)*\Delta k$$

Dove:

I_r = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento – I_r sempre ≥ 0)

I_t = Incentivo totale dovuto

t = termine contrattuale

r = ritardo colpevole

K = costo dell'opera (al netto del ribasso)

Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

5. Non potranno costituire in nessun caso motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - a. incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b. sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c. ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

Articolo 14. Fondo per l'innovazione

1. Il fondo per l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di:
 - beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997;
 - svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Articolo 15. Onere per l'iscrizione professionale

1. Nei limiti ammessi dalla legge, l'amministrazione provvede al rimborso delle spese per l'iscrizione agli

albi professionali dei tecnici effettivamente incaricati della progettazione, direzione lavori, sicurezza e dei collaudatori statici (solo se tale iscrizione è necessaria per lo svolgimento del compito affidato) dietro presentazione di copia del versamento e a far data dall'entrata in vigore della legge.

Articolo 16. Assicurazioni

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'Art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al comma 4, espressamente stabilisce che “sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione”.
2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

Articolo 17. Disposizioni varie

1. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.
2. L'interpretazione autentica del presente regolamento competerà alla Giunta Comunale. Sono capacitati a chiedere l'interpretazione autentica i seguenti soggetti:
 - a. la R.S.U.;
 - b. I dipendenti interessati dalla ripartizione;
 - c. I Dirigenti/funzionari apicali comunali competenti per materia;
 - d. il Sindaco e gli Assessori.

Articolo 18. Collegio di raffreddamento dei conflitti

1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di “raffreddamento dei conflitti” così composto:
 - a. Dipendente che ha sollevato la controversia (o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti);
 - b. Dirigente/funzionario apicale dell'Ufficio/ Settore interessato;
 - c. Rappresentante della R.S.U.;
 - d. Sindaco o suo delegato.
2. Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.
3. Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l'atto emanato.

Articolo 19. Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e alle disposizioni normative vigenti in materia.

Articolo 20. Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19/4/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e quindi da calcolare ai progetti approvati dopo tale data.
2. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'albo pretorio comunale e nei consueti luoghi pubblici di affissione.